

Comune di Villa Cortese

Provincia di Milano



**Regolamento Comunale
per la determinazione della variazione
dell'aliquota di compartecipazione
dell'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

Deliberazione di C.C. n. 21 del 26.06.2012

INDICE

Art. 1	Oggetto.....	Pag.	1
Art. 2	Aliquote	“	1
Art. 3	Disposizioni finali	“	2

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE
DELL'ALIQUTA
DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**
(art. 1, comma 142, Legge n. 296 del 27.12.2006 – Legge Finanziaria 2007)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Cortese
n. 21 del 26.06.2012

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge n. 296 del 27.12.2006 – Legge Finanziaria 2007, regola la disciplina dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Villa Cortese, con deliberazione n. 107 del 15.12.1998, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16.06.1998.

Art. 2

ALIQUEUTE

1. Il Comune di Villa Cortese applica dal 1° gennaio 1999 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF come sopra istituita pari allo 0,2 per cento.

2. Il Comune a partire dal 1° gennaio 2012 può disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002.

3. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

4. Il Comune a partire dal 1° gennaio 2012 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 360 del 28.09.1998, pari allo 0,20 per cento portando complessivamente l'aliquota allo 0,40 per cento.

5. Eventuali variazioni per gli anni futuri saranno disposte con deliberazione consiliare.

6. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

Art. 3

DISPOSIZIONI FINALI

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31.05.2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002.

2. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico nei termini stabiliti dalla legge.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme statali in materia.